



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Giovanna Olivadese	Referendario (relatore)
Marco Nappi Quintiliano	Referendario

Nell'adunanza del 18 dicembre 2024

VISTO l'art.100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite n. 9/CONTR/2012;

VISTA la documentazione trasmessa e tutti gli atti acquisiti in sede istruttoria;

VISTA l'istanza di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 143/2024 di convocazione della Sezione per l'adunanza pubblica del 18 dicembre 2024, con acclusa relazione di deferimento;

VISTA la memoria e l'ulteriore documentazione trasmessa in data 16.12.2024 dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX Ambito Territoriale di Caserta, acquisita al protocollo della Sezione al n. 9687 del 17.12.2024;

VISTA la comunicazione della Ragioneria Territoriale di Caserta del 17.12.2024 (prot. 56495) acquisita in pari data al n. 9688 della Sezione di rinvio alle note di rilievo e alla documentazione trasmessa;

UDITO il relatore, referendario Giovanna Olivadese;

Udito per la Ragioneria Territoriale il funzionario dell'Ufficio controllo preventivi dott. Raffaele Minutillo, come da comunicazione (prot. 56495 del 17.12.2024).

Ritenuto in

FATTO

Con il decreto prot. n. 588 del 7.10.2024, trasmesso alla Sezione di controllo a mezzo pec in data 16 ottobre 2024 (acquisito al prot. C.d.c. n. 7296/2024), ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 123/2011 e ss.mm.ii, il Dirigente scolastico dell'Istituzione Liceo statale "N. Jommelli" ha disposto in favore del Sig. Limone Orlando la liquidazione della somma di € 91.769,06, quale differenza retributiva spettante in esecuzione della sentenza n. 664/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro.

Il provvedimento è stato registrato ai sensi del D.lgs. n. 123 del 30.6.2011, con efficacia ex art 10, in data 9.10.2024 dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta e ha acquistato efficacia sotto la responsabilità del dirigente ordinatore della spesa. Successivamente è stato inviato all'Ufficio di controllo della Corte dei conti.

Con il decreto in esame *"si estingue integralmente ogni pretesa avanzata con la domanda originaria proposta con ricorso introduttivo del 2006 dal ricorrente nei termini in cui è stata accolta dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 27971/2008 e dalla Sentenza n. 1952/2020 di riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Napoli"*.

Dalla documentazione a disposizione dell'Ufficio del controllo risulta che in data 27.9.2024 è stato trasmesso alla R.T.S. di Caserta, per la verifica della legalità della spesa, il decreto dell'Amministrazione scolastica n. 438 del 12.7.2024 avente ad oggetto la liquidazione delle differenze retributive riconosciute a seguito di contenzioso tra il docente e il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX Ambito Territoriale di Caserta, l'Inps e l'Istituto Magistrale "Niccolò Jommelli" di Aversa.

In particolare, con la sentenza n. 664/2024 (pubblicata l'11/3/2024) emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, adito con ricorso depositato in data 19.9.2021, al fine di *"accertare e dichiarare il diritto del Prof. Orlando Limone ad ottenere le differenze retributive dal 01/09/1980 al 01/09/2001 ed ad essere inquadrato come docente di Scuola Superiore di II grado con Laurea (omissis)"* il Ministero dell'Istruzione è stato condannato al pagamento in favore di parte ricorrente di € 91.769,06 a titolo di differenze retributive indicate in parte

motiva ed euro 3.979,00 quali differenze per TFR, oltre interessi legali computati dalle singole date di maturazione dei crediti al saldo. Il Ministero dell'Istruzione è stato, altresì, condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.200, 00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con compensazione delle spese di lite tra parte ricorrente e INPS e tra parte ricorrente e l'Istituto scolastico Jommelli di Aversa.

Tra la documentazione trasmessa alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 123/2011, vi è la citata sentenza n. 644/2024 (RG n. 5407/2021) in cui si ripercorre l'iter giudiziario che si è concluso con l'emanazione del definitivo decreto prot. n. 588 del 7.10.2024, sottoposto all'esame della Sezione.

La vicenda inizia con il ricorso depositato in data 8.6.2006 con cui il docente ha adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per chiedere il riconoscimento del servizio preruolo di 21 anni svolto nella scuola materna, con diritto ad essere inquadrato con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2001 nella carriera di docente di scuola secondaria di secondo grado. Il ricorso è stato rigettato con sentenza n. 505/2009, confermata dalla sentenza n. 8031 del 2012 della Corte d'appello. È seguito il giudizio di impugnazione in Corte di cassazione, concluso con sentenza n. 29791 del 2018 che ha affermato il diritto del ricorrente al computo dell'anzianità di servizio maturata fino a quel momento nella qualità di insegnante di scuola materna, rimettendo gli atti al giudice d'appello affinché riesaminasse la questione alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte.

La Corte di Appello di Napoli in sede di rinvio, infine, con sentenza n. 1952 del 2020 ha accolto integralmente la domanda dichiarando il diritto del ricorrente ad ottenere l'anzianità di servizio pari ad anni 21 sin dal 2001 e le conseguenti differenze retributive *“da quantificare in un diverso giudizio”* (cfr. sent. C.App. Na n. 1952/2020).

Nella successiva sentenza n. 664/2024 è riportato: *“Tanto premesso, pacifica dunque la sussistenza del diritto da parte del ricorrente, occorre procedere alla quantificazione delle spettanze richieste che trovano la loro fonte nella sentenza della Corte d'appello passata in giudicato e versata in atti.*

Ebbene, parte ricorrente ha formulato conteggi affidabili elaborati sulla base delle risultanze evincibili dalla normativa richiamata in ricorso e, cioè, il CCNL del 4.8.1994 e de. 4.8.1995 per la disciplina del rapporto; la l. 312/1980 con riferimento alla declaratoria contrattuale di cui alla VII qualifica e agli indici salariali; il d.P.R. n. 399/1988 per gli aumenti stipendiali, pari alla differenza

tra la retribuzione lorda percepita come da contratto collettivo e il trattamento stipendiale che avrebbe dovuto ricevere in qualità di docente di scuola superiore, allegando altresì lo stralcio del CCNL di riferimento e le relative tabelle retributive. Ha, poi, provveduto a convertire gli importi in lire nelle corrispondenti somme in euro.

Va rilevato che invero nella scarna memoria depositata dal Ministero convenuto non viene effettuata alcuna specifica contestazione non solo con riferimento ai fatti come descritti dal ricorrente ed emergenti dalle pronunce giurisprudenziali, ma anche riguardo allo sviluppo dei conteggi relativamente al percepito lordo e agli altri criteri di calcolo adottati.

D'altra parte, dalla documentazione allegata dal Miur alla propria memoria risulta che il Ministero dell'economia e della Finanze ha respinto la richiesta del D.S. del Liceo Iommelli di Aversa di adeguamento della ricostruzione carriera sul solo presupposto che le differenze retributive dovessero essere liquidate in giudizio vista la statuizione contenuta nella sentenza della Corte d'appello di Napoli del 2020 in cui si fa riferimento a "differenze retributive da quantificare in un diverso giudizio".

Consegue, pertanto, che il Ministero deve essere condannato al pagamento delle seguenti somme, come risultanti dai conteggi attorei, pari ad € 91.769,06 a titolo di differenza tra quanto percepito e dovuto oltre interessi legali computati dalle singole date di maturazione dei crediti al saldo".

Ciò premesso, il Dirigente Scolastico del Liceo Statale "N. Jommelli" ha adottato il decreto n. 438 in data 12 luglio 2024 relativo al pagamento delle differenze stipendiali riconosciute con la sentenza n. 664/2024, curando la successiva trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta dove è stato acquisito al prot. n. 30694/2024 (cfr. nota RTS n. 32903 del 30.7.2024).

In data 29.7.2024 la Ragioneria ha indirizzato al Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale di Caserta (Ufficio Legale e Ufficio Ragioneria), all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e al Liceo Statale Niccolò Jommelli di Aversa, una nota di rilievo (n. 32903 del 30/07/2024) nel cui oggetto, tra l'altro, si legge: "Possibile erronea indicazione dei periodi di maturazione delle differenze e mancata contestazione in sede processuale". Per completezza occorre evidenziare che la nota della Ragioneria menziona anche il decreto n.437/2024 di ricostruzione della carriera, non oggetto di trasmissione ex art. 10 del D.lgs. n. 123/2011. In particolare, la R.T.S. ha invitato le Amministrazioni scolastiche in indirizzo a "valutare con l'urgenza del caso se debba essere comunque interposto appello, qualora detta sentenza non sia già passata in cosa giudicata"

paventando un *“possibile danno erariale che potrebbe conseguire dall'applicazione della Sentenza n. 664/2024, per il modo in cui recepisce i conteggi indicati nel ricorso”*.

Sempre la Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta in data 5.8.2024 (prot. 33772) ha indirizzato ai medesimi destinatari una successiva nota avente ad oggetto *“Ulteriori considerazioni impeditive rispetto a quanto già precisato con nota di rilievo n. 32903 del 30/07/2024”* con cui ha rappresentato che la pratica è stata sospesa, per cui sono rimasti sospesi sia il decreto liquidativo della somma di € 91.769,06 (Decreto n. 438/2024), che il decreto di ricostruzione di carriera n. 437/2024. Secondo la RTS *“la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 1952/2020, celebrata in sede di rinvio operato dalla Sentenza della Suprema Corte n. 29791/2018, ha statuito il diritto al riconoscimento integrale dei 21 anni di servizio, come anni di ruolo, ed ha stabilito che la determinazione delle somme spettanti debba avvenire in un separato giudizio. Pertanto, nel separato giudizio andavano riconosciute esclusivamente le differenze retributive scaturenti dalla nuova ricostruzione di carriera relativa al periodo dal 01/09/2001 fino alla data di collocamento in quiescenza”*.

E ancora, la R.T.S. nella nota prot. 33772 del 5.8.2024 avente ad oggetto *“Ulteriori considerazioni impeditive rispetto a quanto già precisato con nota di rilievo n.32903 del 30/07/2024”* scrive che *“All’opposto, la Sentenza n. 644/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa in sede di applicazione e di completo soddisfo del giudicato formatosi a seguito della complessa vicenda processuale del Prof. (omissis), compresa quindi sia la Sentenza della Corte di Cassazione che la sentenza della Corte di Appello partenopea n. 1952/2020, riconosce esclusivamente un diritto (in verità inesistente) relativo alle differenze retributive del periodo 1980 – 2001 tra il ruolo svolto di docente di Scuole di grado inferiore e quello di un ruolo (non svolto) di grado superiore, ma nulla dispone per la ricostruzione di carriera post 2001. In sostanza si tratta di un riconoscimento retributivo privo del necessario presupposto della corrispettività”*.

In conclusione, con questa nota di rilievo la Ragioneria Territoriale di Caserta sollecita, oltre alla trasmissione della documentazione richiesta, anche la valutazione della proposizione dell’appello avverso la sentenza n.644/2024 qualora non fosse ancora passata in giudicato oppure, se possibile, l’azione per la revocazione *“avuto riguardo al possibile danno erariale che potrebbe conseguire dall'applicazione della Sentenza n.664/2024, per il modo in cui recepisce i conteggi indicati nel ricorso”*.

Dopo pochi giorni, esattamente in data 28.8.2024, la RTS ha inviato (prot. n.35825) una nuova nota all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale di Caserta (Ufficio Legale e Ufficio Ragioneria), all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di

Napoli e al Liceo Statale Niccolò Jommelli di Aversa, con cui nel richiamare i due precedenti rilievi, *“ha rappresentato la grave irregolarità amministrativa in cui si traduce in concreto l'esecuzione del giudicato. In particolare esso presumibilmente causa un danno erariale dato dalla differenza tra la somma da pagare come disposta in sentenza, pari ad € 91.769.06, e quella spettante in virtù del nuovo decreto di ricostruzione di carriera con valorizzazione di tutta l'anzianità di servizio svolta nel ruolo inferiore (scuola materna) dal 1980 al 2001, in luogo della C.d. temporizzazione. Invero, detto decreto di ricostruzione avrebbe prodotto differenze retributive esclusivamente per il periodo di lavoro dal 1/9/2001 fino alla data di collocamento in pensione del Prof...”*. La Ragioneria ravvisa una *“palese irregolarità amministrativa”* che *“scaturisce dalla circostanza che la sentenza in oggetto, a fronte del giudicato formatosi per effetto della Sentenza della Suprema Corte n. 29791/2018 e della Sentenza n. 1952/2020 della Corte di Appello di Napoli, anziché quantificare le differenze retributive dal 01/09/2001 fino alla data di collocamento in quiescenza, ha riconosciuto le differenze stipendiali tra la retribuzione di scuola superiore e quella di Scuola materna del periodo antecedente il 01/09/2001, quindi dal 1980 al 2001, durante il quale il docente (...) aveva svolto funzioni di docente di scuola materna sulla base del contratto di lavoro per la funzione di docente di scuola materna. E' evidente che detta quantificazione, oltre a contrastare con il giudicato già formatosi tra le stesse parti processuali è assolutamente destituita del requisito della corrispettività”*. Nello stesso documento si apprende che l'Avvocatura dello Stato - con nota acquisita al prot. n. 35372/2024 della R.T.S. di Caserta - ha comunicato che la sentenza n.664/2024 risulta passata in giudicato e non sussistono ipotesi di revocazione sussumibili nell'art. 395 del c.p.c; ha inoltre invitato le Amministrazioni scolastiche a proseguire il carteggio con la RTS per l'adempimento del giudicato.

In conclusione, la R.T.S. di Caserta rilevando le *“irregolarità amministrative e contabili”* rappresentate con le note nn. 32903/2024 e 33772/2024 e *“ricorrendo l'ipotesi dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, come nel caso di dispositivi di sentenze definitive”* ha comunicato all'Amministrazione scolastica che *“potrà procedere all'applicazione dei relativi provvedimenti se proposti dalle competenti Amministrazioni con ordine di esecuzione ex art. 10, comma 1, del D. L.vo n. 123/2011, anche al fine della contestuale trasmissione degli atti al competente Ufficio di Controllo della Corte dei Conti”*.

Agli atti è presente la attestazione rilasciata, in data 9.7.2024, dal Funzionario Giudiziario della Cancelleria della Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di S.M.C.V. relativa alla mancata impugnazione della sentenza n. 664/2024, emessa all'esito del proc. n. 5407/2021 R.G.

L'USR, nei primi giorni di settembre, ha trasmesso all'Istituto Scolastico di Aversa l'atto di Precetto, datato 29.8.2024, per il seguito di competenza. Da tale atto si è edotti che la sentenza n. 664/2024 è stata notificata in data 19.3.2024 ed è passata in giudicato, per decorrenza del termine breve di impugnazione.

In data 16.9.2024 (prot. n. 38803 del 18 settembre 2024) la Ragioneria Territoriale di Caserta ha inoltrato una nota all'USR, all'Istituto Jommelli e p.c. all'Avvocatura dello Stato di NA per riscontrare la richiesta dell'Istituto scolastico volta ad ottenere precise istruzioni operative per la risoluzione del caso. In questa occasione l'Organo di controllo *"ribadisce che, nonostante la grave irregolarità amministrativa in cui si traduce l'esecuzione della sentenza n.664/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, può darvi esecuzione a seguito dell'ordine di esecuzione previsto dall'art.10 del D.L. vo n.123/2011"*.

In data 27.9.2024 è stato trasmesso alla R.T.S. di Caserta, per la verifica della legalità della spesa, il decreto dell'Amministrazione scolastica n. 438 del 12.7.2024 avente ad oggetto la liquidazione delle differenze, come sopra rappresentate, secondo quanto attestato dalla nota di trasmissione e risultante dalla copia dello *screenshot* del sistema operativo "Protocollo RGS" di protocollazione automatica (Rif. prot. 8911/24 Rag CE 40548/24 del 27.09.24) delle Osservazioni impeditive (prot. n. 41946 del 7.10.2024) inviate a questa Sezione dalla Ragioneria.

Con questo decreto n. 438 del 12 luglio 2024 (firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico in data 27.9.2024) l'Amministrazione ha inteso riscontrare una *Osservazione* della Ragioneria di Caserta del 18 settembre 2024 (n. 38803) apponendo la seguente dicitura: *"Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente pari numero e data"*, per poi apporre sul documento, *"con evidente discrasia documentale"* rilevata dalla RTS di Caserta, i medesimi estremi di riferimento (numero e data) del precedente decreto.

Alla luce di quanto sopra, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta, nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità ex artt. 5, 7 del D. Lgs. n. 123/2011 ss.mm.ii. ha formulato uno specifico rilievo sul menzionato decreto di liquidazione, procedendo alla restituzione dello stesso in data 7 ottobre 2024. In particolare, l'organo di controllo ha comunicato *"la necessità di proporre il provvedimento con numero e data corretti"*, posto che risultava *"l'evidente contraddizione, dovuta (...) ad un errore materiale"*, determinatosi dalla circostanza secondo cui *"con nota acquisita a prot. n. 40548/2024, codesta istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo n. 123/2011, richiamando le*

precedenti note di questa RTS inerenti l'oggetto, ha disposto l'ordine di esecuzione del provvedimento n. 438 del giorno 12 del mese di LUGLIO/2024, quindi assunto in data precedente alle note della RTS citate nel provvedimento medesimo".

Di conseguenza, la Ragioneria ha affermato che *"l'Ordine di esecuzione assunto con Decreto n. 438 del 12/07/2024, nelle more della proposizione del decreto correttamente determinato non ha [aveva] ulteriore corso", rappresentando, altresì, che "ove un decreto venga annullato da un successivo atto amministrativo, quest'ultimo dovrà recare data e numero riferiti all'atto della sua sottoscrizione da parte dell'Organo di rappresentanza dell'Ente che lo assume".*

Il Dirigente scolastico dell'Istituzione Liceo statale "N. Jommelli", ricevute le ultime Osservazioni della Ragioneria, ha quindi trasmesso il decreto di liquidazione n. 558 del 7.10.2024 (acquisito in pari data al protocollo informatico della Rag. di CE al n. 41998), con cui ha disposto la liquidazione della somma di € 91.769,06, a titolo di differenze spettanti in esecuzione della sentenza n. 664/2024.

Nel provvedimento n. 558/2024 è riportato testualmente il riferimento all'art. 10 del D.Lgs 123/2011 *"che ordina all'organo di controllo di dare applicazione al Provvedimento, nonostante abbia constatato la grave irregolarità amministrativa, in cui si traduce l'esecuzione della sentenza n. 664/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere"* - e, inoltre, è disposto che - *"Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria territoriale dello stato per quanto di competenza, la Direzione provinciale del tesoro è autorizzata, ai sensi delle citate norme, a variare la relativa partita di spesa fissa".*

La Ragioneria Territoriale di Caserta, conseguentemente, dopo aver proceduto alla registrazione "forzosa" con Visto n. 2 del 9.10.2024, in ragione delle richiamate dichiarazioni ex art. 10 del D.lgs. n. 123/2011, ha investito dell'esame l'Ufficio di controllo della Corte dei conti, con trasmissione a mezzo pec del decreto e dell'allegata documentazione.

Con nota prot. C.d.c. n. 9429 del 3.12.2024, alla luce delle carenze documentali e delle ulteriori esigenze di chiarimenti emerse, l'Ufficio di controllo della Corte ha disposto incumbenti istruttori, invitando la Ragioneria competente e le Amministrazioni proponenti a fornire le necessarie integrazioni per l'espletamento dell'attività di cui all'art. 10 citato.

Le Amministrazioni destinatarie hanno trasmesso la documentazione richiesta, fornendo, altresì, ulteriori elementi per la ricostruzione del fatto. In particolare, con nota

prot. 54164 del 4.12.2024 acquisita al prot. C.d.c. 9480/2024, la Ragioneria Territoriale di Caserta ha trasmesso la documentazione integrativa, tra cui il provvedimento n. 438 del 12.7.2024 dell'Istituto Jommelli e la stampa del protocollo informatico, rappresentando come emergesse da essa *"che le pratiche in entrata sono state tutte trattate e riscontrate entro i termini previsti dal Decreto Legislativo n. 123/2011"*.

In particolare, la R.T.S., in riferimento al provvedimento n. 558 del 7.10.2024 in esame, ha evidenziato che *"nella prima pagina, emerge che la disposizione del pagamento di € 91.769,06 è stata assunta "Visto l'art. 10 D. LGS n. 123/2011 che ordina all'Organo di controllo di dare applicazione al provvedimento, nonostante la grave irregolarità amministrativa in cui si traduce l'esecuzione della sentenza n. 664/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere". Quindi la RTS ha apposto il Visto ex art. 10/123 sull'atto n. 558 del 07/10/2024 trasmesso in data 07/10/2024 e non sul decreto n. 438 del 12/07/2024. Invero, l'Istituto Jommelli sottopose nuovamente al visto il suddetto decreto e la RTS lo restituì con il Rilievo prot. n. 41496 del 07/10/2024 che si allega"*.

Con nota prot. 26482 del 5.12.2024 l'USR. Ufficio IX, per quanto di sua competenza, ha invitato il Dirigente Scolastico a trasmettere, con ogni urgenza, la documentazione amministrativa agli atti della scuola e con nota prot. 9525 del 6.12.2024 il Dirigente scolastico dell'Istituzione Liceo statale "N. Jommelli" ha riscontrato la richiesta istruttoria di questo Ufficio trasmettendo il Decreto n. 438 del 12/7/2024 del Dirigente scolastico e il Decreto n. 558 del 7.10.24, unitamente alle Note di Osservazione della Rag CE n. 32903 del 30.7.24; n. 35825 del 29.8.24; n. 33772 del 5.8.24; n. 38803 del 18.9.24; n. 41946 del 7.10.24. L'Amministrazione scolastica, ad integrazione, ha trasmesso anche il parere dell'Avvocatura dello Stato di Napoli CT 1862/2007 del 22.8.2024 e n. CT 1862/2007 del 12.9.2024. Ulteriore documentazione è stata trasmessa in data 16.12.2024, in riscontro alla richiesta di deferimento. Tra gli allegati vi è la nota dell'Avvocatura (All.5) indirizzata sia all'USR Campania (Ufficio Legale) che all'USP Caserta (Ufficio Legale) avente a oggetto il Ricorso al Tribunale di S.M. Capua Vetere Sez. Lavoro. In tale documento l'Avvocatura dello Stato di Napoli scrive testualmente: *"Si fa seguito all'invito all'autodifesa ex art. 417 bis c.p.c. formulato con nota della Scrivente del 04/04/2022, per trasmettere, come pervenuta in notifica a mezzo pec in data 19/03/2024 dal legale difensore di controparte, l'allegata sfavorevole sentenza n. 664/2024, depositata in data 11/03/2024, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Lavoro ha accolto il ricorso di controparte, teso alla quantificazione delle differenze*

retributive spettanti sulla base della sentenza n. 1952/2020 della Corte d'Appello di Napoli Sezione Lavoro, rimessa dalla Scrivente con parere o del 03/08/2020, con conseguente condanna di codesto Ministero al pagamento delle differenze retributive, per € 91.769,00, e di TFR, per 3.979,00, spettanti all'istante, oltre interessi legali computati dalle singole date di maturazione dei crediti al saldo, e delle spese processuali, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario". E ancora: "L'allegata sentenza si palesa Immune da vizi logico giuridici e risulta motivata, circa l'an della pretesa di controparte, sulla base del riferimento al predetto giudicato formatosi tra le parti" ... "Per l'effetto, anche alla luce della già irrogata condanna alle spese processuali, con il rischio di una plausibile ed ancor più onerosa soccombenza in appello, l'allegata sentenza non appare utilmente impugnabile e si invita, di conseguenza, codesto Ministero ad un celere e complessivo adempimento alla medesima, peraltro già notificata da controparte, al fine di evitare successivi aggravii di spesa. Si fa salvo un diverso e motivato avviso di codesta Amministrazione, da rimettersi con prontezza, rispetto al quale si formuleranno, se del caso, le conseguenti determinazioni defensionali. Pertanto, reso il presente parere nei termini anzidetti, si provvederà, in difetto di riscontro nei termini anzidetti, ad archiviare l'affare in oggetto".

L'USR ha trasmesso, tra l'altro (prot. USR. 27340 del 16.12.2024): -il riscontro dell'Avvocatura di Stato dal quale risulta che: *"non sembrerebbero sussistere ragioni di revocazione della sentenza"* (all.7); - l'atto di precetto trasmesso in data 3/9/2024 all'Istituto "Tommelli" (all. 8); - la richiesta in data 5/9/2024 all'Avvocatura di Stato di opposizione all'atto di precetto (all. 9); - il riscontro dell'Avvocatura (all. 10), del 10/9/2024 sulla richiesta di opposizione in cui afferma che: *"non ritiene sussistano motivi di opposizione avverso il precetto in quanto le contestazioni avanzate da codesta Amministrazione rispetto ai conteggi sviluppati da controparte, ed allegati in notifica unitamente alla certificazione di passaggio in giudicato della sentenza, afferiscono alla specifica lettera della pronuncia, avendo il Giudice espressamente riconosciuto gli interessi legali "dalle singole date di maturazione dei crediti al saldo"*.

Così definito il complesso quadro di riferimento, il Magistrato istruttore, d'accordo con il Consigliere delegato, con Relazione di deferimento ha chiesto la trattazione collegiale della questione non ritenendo superati i contestati rilievi.

DIRITTO

I. I presupposti del controllo successivo di legittimità del Giudice contabile

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti per l'instaurazione del controllo di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 123 del

2011 nei confronti del decreto n. 558 del 7.10.2024 emesso dal Dirigente scolastico dell'Istituzione Liceo statale "N. Jommelli" di liquidazione delle differenze spettanti, a un professore oggi in pensione, in esecuzione della menzionata sentenza n. 664/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Preliminarmente all'esame nel merito del richiamato decreto di impegno, occorre verificare se il controllo successivo di legittimità da parte di questo giudice si sia correttamente instaurato.

Il controllo successivo di legittimità del Giudice contabile si attiva nel caso in cui l'Amministrazione statale non si conformi alle osservazioni formulate dalla Ragioneria territorialmente competente nell'esercizio del proprio controllo preventivo (art. 7 del d.lgs. 123/11) sulle specifiche categorie di atti indicati dall'art. 5 e ss. del d.lgs. n. 123/2011 disponendo, sotto la propria responsabilità di dare comunque seguito al provvedimento, nonostante i rilievi ostativi.

Il decreto di liquidazione delle differenze retributive spettanti più volte richiamato, rientra nella previsione dell'art. 5, comma 1, che concerne *"tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato"*.

II. Il rispetto dei termini procedurali

Il procedimento di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile affidato agli Uffici centrali e periferici della Ragioneria dello Stato (ex artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 123/2011) si articola in due fasi, entrambe scandite da termini perentori. A tal riguardo, l'art. 8, comma 1, del richiamato decreto stabilisce che gli atti assoggettati al controllo preventivo della ragioneria, contestualmente alla loro adozione da parte dell'amministrazione, sono inviati all'ufficio della ragioneria competente, che provvede, (come nel caso di specie) entro trenta giorni dal ricevimento, all'apposizione del visto. Il secondo comma del medesimo art. 8 chiarisce che, trascorso il predetto termine senza che l'ufficio di controllo abbia formulato osservazioni o richiesto ulteriore documentazione, *"l'atto è efficace e viene restituito munito di visto"*.

Al contrario, nel caso in cui la ragioneria formuli rilievi impeditivi, il comma 1 dell'art. 10 prevede che *"il dirigente responsabile comunica, entro trenta giorni, se intende modificare o ritirare il provvedimento, per conformarsi alle indicazioni ricevute dall'ufficio di controllo. Entro il medesimo termine il dirigente responsabile, sotto la propria responsabilità può disporre di dare comunque seguito al provvedimento, che acquista efficacia pur in presenza di osservazioni. In tali*

casi l'ufficio di controllo ne prende atto e trasmette l'atto corredato dalle osservazioni e dalla relativa documentazione al competente ufficio di controllo della Corte dei conti".

Il comma 2 stabilisce che *"nei casi in cui il termine di cui al comma I decorre senza alcuna disposizione impartita dal dirigente responsabile ai sensi del medesimo comma, il provvedimento oggetto di rilievo non acquista efficacia, è improduttivo di effetti contabili e viene restituito, non vistato, all'amministrazione emittente".*

Alla luce della breve ricostruzione del quadro normativo sul quale si fonda il controllo intestato al Giudice contabile dall'art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, si ravvisa il formale rispetto dei termini procedurali.

III. Il merito

Appurato il rispetto formale dei termini prescritti dalle richiamate norme che regolano l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Ragioneria Territoriale e lo coordinano con il controllo successivo di legittimità esercitato dal giudice contabile, il Collegio ritiene che la questione possa essere esaminata nel merito.

Le Amministrazioni interessate hanno trasmesso la documentazione inerente alla vicenda, ciascuna a sostegno delle proprie argomentazioni.

Oltre alle note intercorse tra le parti e a cui si è fatto riferimento nella ricostruzione fattuale della vicenda in esame, si ritiene utile riportare parte del contenuto del parere rilasciato dalla Avvocatura dello Stato di Napoli in data 10.09.2024 (prot. n.0018517).

In particolare, nella risposta alla nota del 5.9.2024 dell'USP CASERTA l'Avvocatura, nel fare seguito alla pregressa corrispondenza intercorsa e confermata, con riferimento *"all'atto di precetto per l'adempimento alla sfavorevole sentenza n. 664/2024, trasmessa con nota del 25/03/2024, depositata in data 11/03/2024, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Lavoro ha accolto il ricorso di controparte, teso alla quantificazione delle differenze retributive spettanti sulla base della sentenza n. 1952/2020 della Corte d'Appello di Napoli Sezione Lavoro"* ritiene che non sussistano motivi di opposizione avverso detto precetto *"in quanto le contestazioni avanzate da codesta Amministrazione rispetto ai conteggi sviluppati da controparte, ed allegati in notifica unitamente alla certificazione di passaggio in giudicato della sentenza, afferiscono alla specifica lettera della pronuncia, avendo il Giudice espressamente riconosciuto gli interessi legali "dalle singole date di maturazione dei crediti al saldo". Del resto dalla motivazione della citata sentenza, passata in cosa giudicata, non sembra potersi desumere che il Giudice abbia inteso statuire il criterio di computo di tali interessi sulla base della valutazione dell'integrale anzianità maturata nel ruolo dell'infanzia, come sostenuto da codesta*

Amministrazione nella nota in riscontro. Di conseguenza, avendo il Giudice esplicitamente utilizzato la dizione sopra indicata con riferimento alle singole date di maturazione dei crediti, si ritiene che un'eventuale opposizione al precetto ex art. 615 comma I c.p.c. - che peraltro non impedirebbe la successiva proposizione del pignoramento stante l'ormai avvenuto decorso del termine di 10 giorni di cui agli artt. 480 e 482 C.P.C. - comporterebbe il fondato rischio di un'ulteriore soccombenza con conseguente nuovo aggravio di spesa".

A questo proposito va evidenziato che con il decreto n.588 del 7.10.2024 è stata disposta in favore del ricorrente *"la liquidazione della somma di € 91.759,06 con la quale si estingue integralmente ogni pretesa avanzata con la domanda originaria proposta con ricorso introduttivo del 2006 dal ricorrente nei termini in cui è stata accolta dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2797 1/2018 e dalla Sentenza n. 1952/2020 di riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Napoli. Ne consegue che eventuali successivi provvedimenti di ricostruzione e/o progressione di carriera non potranno generare nuovi benefici economici in quanto già integralmente soddisfatti con la Sentenza n. 664/2024".*

L'Avvocatura dello Stato di Napoli sottolinea ancora una volta (10 sett. 2024 prot. n.18517) alle Amministrazioni la necessità di *"proseguire il carteggio anche con la Ragioneria Territoriale dello Stato al fine dell'adempimento al predetto giudicato, onde evitare successivi aggravii di spesa".*

Nella nota di trasmissione del Decreto n.588 del 7.10.2024 (prot. n.44298 del 16.10.2024) a questa Sezione, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta ribadisce ancora una volta, confermandolo in pubblica adunanza il suo punto di vista espresso nelle note di osservazione.

Alla luce dei chiarimenti documentali acquisiti in fase istruttoria e delle delucidazioni fornite in adunanza, emerge un dato incontrovertibile: il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto *"nei limiti"* della motivazione espressa nella sentenza n. 664/2024, condannando il Ministero al pagamento delle somme, *"come risultanti dai conteggi attorei, pari ad € 91.769,06 a titolo di differenza tra quanto percepito e dovuto oltre interessi legali computati dalle singole date di maturazione dei crediti al saldo"*, oltre alle altre somme indicate in sentenza. A quest'ultima (n.664/2024), passata in giudicato è seguito l'atto di precetto per la sua esecuzione, notificato alle parti interessate. Nessuna impugnazione è seguita ma vi è stata la adozione del provvedimento n. 558 del 7.10.2024, definito *"Provvedimento Liquidazione differenze spettanti"* con cui, *"Vista la sentenza n.664/2024"* e richiamato il dispositivo, il dirigente

scolastico, *“accertato che l’unica obbligazione giuridicamente perfezionata è data dal pagamento della somma lorda di € 91.769,06, con espressa esclusione dei contributi previdenziali, in quanto caduti in prescrizione, così come stabilito dalla sentenza stessa e che gli interessi legali devono essere assolti direttamente dal Ministero soccombente”*, dispone *“la liquidazione della somma di € 91.769,06 con la quale si estingue integralmente ogni pretesa avanzata con la domanda originaria proposta con ricorso introduttivo del 2006 dal ricorrente nei termini in cui è stata accolta dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 27971/2008 e dalla Sentenza n. 1952/2020 di riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Napoli”*.

A ben vedere, la conclusione della complessa vicenda è stata tracciata in modo netto dalle sentenze richiamate, laddove non residuavano margini di discrezionalità alla Amministrazione soccombente. Tra l’altro, il ricorrente aveva reso chiare le sue intenzioni di arrivare ad attivare l’azione esecutiva nel momento in cui ha notificato l’atto di precetto. Infine, non sono da trascurare le sollecitazioni provenienti dall’Avvocatura dello Stato di Napoli che ha in più note invitato *“l’Amministrazione Scolastica a proseguire il carteggio con la Ragioneria in indirizzo al fine dell’adempimento al predetto giudicato, onde evitare successivi aggravii di spesa”* (pec del 22.8.2024).

Nel caso del controllo successivo di legittimità, l’oggetto del controllo è individuato dalla giurisprudenza della Corte dei conti nella valutazione ex post della *“conformità del provvedimento alla legge”* che la Corte svolge nella sua qualità di *“garante della corretta gestione del bilancio dello Stato”* (cfr. SS.RR. n. 9/CONTR/12; nello stesso senso Corte dei conti, Sez. Lazio, del. n. 173/2014/DORG).

In particolare, le Sezioni Riunite hanno affermato che: *“scopo precipuo del controllo successivo di legittimità intestato alla Corte dei conti non è quello di risolvere controversie in atto tra le Amministrazioni dello Stato e il privato destinatario del provvedimento o l’organo di controllo, bensì quello di verificare, sotto il profilo amministrativo, la regolarità della procedura seguita per la registrazione, e la legittimità del provvedimento che il dirigente dell’Amministrazione ha portato ad esecuzione, nonostante le osservazioni impeditive dell’organo di controllo, assumendone in proprio la responsabilità”* (v. deliberazione SS.RR. n. 9/CONTR/2012).

È allora evidente come nel caso di specie la valutazione della conformità a legge degli atti adottati dall’Amministrazione, con lo scopo di evitare ulteriori spese dovute alla più che probabile procedura esecutiva, non può prescindere dalla oggettiva situazione in cui si è venuto a trovare il Dirigente nel momento finale della concatenazione causale di fatti,

sentenze e giudicati, che ha condotto l'Amministrazione alla sottoscrizione del provvedimento.

Va precisato, quindi, che la valutazione della conformità a legge dell'atto in esame attiene all'ultima fase della complessa e confusa vicenda sopra rappresentata. Non rilevano, pertanto, in questa sede, considerazioni su possibili ulteriori calcoli o differenti quantificazioni delle spettanze richieste *“che trovano la loro fonte nella sentenza della Corte d'appello passata in giudicato e versata”* (cfr. sent. n. 664/2024).

Infatti, nei motivi della decisione (cfr. sent. n. 664/2024) il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., afferma che *“parte ricorrente ha formulato conteggi affidabili elaborati sulla base delle risultanze evincibili dalla normativa richiamata in ricorso e, cioè, il CCNL del 4.8.1994 e de. 4.8.1995 per la disciplina del rapporto; la l. 312/1980 con riferimento alla declaratoria contrattuale di cui alla VII qualifica e agli indici salariali; il d.P.R. n. 399/1988 per gli aumenti stipendiali, pari alla differenza tra la retribuzione lorda percepita come da contratto collettivo e il trattamento stipendiale che avrebbe dovuto ricevere in qualità di docente di scuola superiore, allegando altresì lo stralcio del CCNL di riferimento e le relative tabelle retributive. Ha, poi, provveduto a convertire gli importi in lire nelle corrispondenti somme in euro”*. Sia pure con la osservazione sopra riportata in merito alla scarna memoria depositata dal Ministero.

È indubbio che sulla vicenda si è formato il giudicato, così come è indubbio che l'ordinamento predisponga gli strumenti necessari ad obbligare la controparte soccombente a ottemperare perché si realizzi il diritto accertato all'esito di un processo favorevole.

Il Dirigente, anche alla luce di quanto evidenziato dall'Avvocatura, non aveva altra soluzione che agire per l'esecuzione della sentenza ed emettere il provvedimento in favore del ricorrente, liquidando le differenze retributive spettanti, nell'esatto ammontare determinato dalla sentenza n.664/2024 (€ 91.769,06).

In un quadro complesso come quello esaminato, la verifica della legittimità dell'attività amministrativa va parametrata all'obiettivo conseguito, data la situazione esistente che, come più volte affermato, è stata cristallizzata dall'esito del percorso giudiziario intrapreso dal professore ricorrente.

Le osservazioni della Ragioneria Territoriale sul possibile errore di calcolo, se anche fondate, non possono trovare accoglimento in questa sede per quanto rappresentato.

Per tutte le considerazioni svolte, il Collegio ritiene che il decreto n. 558 del 7.10.2024, a firma del Dirigente Scolastico, di *“liquidazione differenze spettanti”* per € 91.769,06 così come statuito dalla sentenza n.664/2024 sulla base della documentazione in atti sia conforme a legge.

P.Q.M.
La Sezione regionale di controllo per la Campania

1. Ammette al visto e alla conseguente registrazione il decreto di *“liquidazione differenze spettanti”*, n.558 del 7.10.2024, a firma del Dirigente Scolastico, per € 91.769,06 così come statuito dalla sentenza n.664/2024;
2. Dispone la trasmissione, a cura della Segreteria della Sezione, della presente deliberazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta e all'Amministrazione scolastica per le determinazioni di competenza.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 18.12.2024.

IL RELATORE

Giovanna Olivadese

IL PRESIDENTE

Massimo Gagliardi

Depositato in Segreteria in data

24 dicembre 2024

Il Direttore del Servizio di supporto

Dott. Giuseppe Imposimato